

COMUNICATO AL PERSONALE

MOBILITA' VOLONTARIA PROVINCIALE E REGIONALE

Accordo Regionale Azienda – OO.SS. del 24 febbraio 2010

Verbale di incontro Azienda – OO.SS del 11 gennaio 2011

Comunicazione Mobilità Volontaria anno 2012 inviata alle OO.SS. il 23/12/2011

1 - NOTE DI CARATTERE GENERALE

Come è noto dal 1 marzo 2010 è stato attivato il piano di **mobilità volontaria regionale intraprovinciale ed interprovinciale**, con proroga anche per gli anni 2011 e 2012.

Anche per quest'anno, previa condivisione con le OO.SS. regionali, è stato individuato il periodo utile per la presentazione delle domande di trasferimento da parte dei lavoratori interessati: dal **17 gennaio 2012 sino al 31 gennaio 2012**.

Le domande di trasferimento potranno essere presentate dalle risorse di Liv. F, E, D, C e B, nel numero di una per ciascun anno, esclusivamente nell'ambito del rispettivo settore di appartenenza, per le stesse mansioni e lo stesso regime contrattuale individuale (da intendersi riferito ai rapporti di lavoro a tempo parziale) posseduti, secondo le disposizioni e le modalità indicate nei punti successivi.

Si precisa che il personale addetto al recapito, che intenda presentare domanda di mobilità, potrà farlo per il Centro di Distribuzione di riferimento.

2 - DESTINATARI DELLA PROCEDURA DI MOBILITA'

Possono presentare domanda di trasferimento le risorse di livello F, E, D, C e B, con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del **31 dicembre 2011**, aventi i seguenti requisiti, maturati a tale data:

- **anzianità di servizio non inferiore a 6 mesi;**
- **assenza per malattia nell'anno 2011 non superiore a 20 giorni complessivi.**

Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il requisito dell'anzianità di servizio non sarà oggetto di riproporzionamento, mentre le giornate di assenza per malattia saranno calcolate:

- come per i lavoratori a tempo pieno, se il rapporto di lavoro è a tempo parziale orizzontale;
- effettuando il riproporzionamento in funzione alla prevista ridotta prestazione dell'anno per il part time verticale;
- combinando i due criteri se il rapporto di lavoro è a tempo parziale di tipo misto.

3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A far data dal **17 gennaio 2012** e fino al **31 gennaio 2012** il personale che intende partecipare alla mobilità volontaria di cui sopra potrà far pervenire la domanda di mobilità (intraprovinciale e/o interprovinciale) attraverso gli appositi moduli allegati al presente comunicato.

- Nell'ambito della mobilità **intraprovinciale** le risorse dovranno esprimere le proprie preferenze, in ordine non vincolante, indicando non più di tre sedi di lavoro ubicate nella stessa provincia di assegnazione.
- Nell'ambito della mobilità **interprovinciale** le risorse dovranno esprimere preferenza per una sola provincia, diversa da quella di attuale assegnazione.

Tutte le domande di trasferimento dovranno essere inoltrate al seguente numero di fax :

- **Fax 02/72570019 Risorse Umane Regionali Lombardia, via Orefici n. 15, 20123 Milano**

4 - CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

Non saranno prese in considerazione le istanze inoltrate alla struttura Regionale prima del **17 gennaio 2012** e successivamente alla data del **31 gennaio 2012**.

L'accoglimento delle domande di trasferimento è subordinato alla sussistenza dei requisiti indicati nel presente comunicato.

5 - CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE GRADUATORIE

La collocazione delle risorse nelle graduatorie sarà articolata in funzione dei punteggi totali ottenuti sulla base dei criteri di seguito riportati, riferiti al 31 dicembre 2011.

Punteggio totale è dato dalla somma del punteggio derivante da:

Condizioni familiari

sub 1	famiglia monoparentale	punti 10
sub 2	coniuge o in assenza primo figlio	punti 7
sub 3	ciascun figlio fino a 8 anni	punti 6
sub 4	ciascun figlio da 9 anni a 18 anni	punti 5
sub 5	genitore a carico	punti 3

La valorizzazione del punteggio totale relativo alle condizioni familiari verrà effettuata tenendo presente che:

- i punteggi di cui sopra sono tra di loro cumulabili;
- il punteggio di cui ai punti sub 3 e sub 4 compete a partire dal secondo figlio nel caso in cui il primo figlio sia stato già valorizzato per il criterio di cui al punto sub 2;
- il punteggio di cui al punto sub 1 compete al dipendente, componente una famiglia monoparentale, nei casi in cui sia l'unico genitore che abbia riconosciuto il figlio nei modi previsti dall'art. 254 del codice civile ovvero abbia adottato il figlio nei modi consentiti dalla legge nonché al dipendente, divorziato o legalmente separato, che abbia ottenuto l'affidamento del figlio ed al dipendente vedovo con prole;
- il punteggio di cui al punto sub 1 non compete nel caso di genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto sub 2 compete anche nel caso dei genitori conviventi "more uxorio" con figli naturali riconosciuti da entrambi;
- il punteggio di cui al punto sub 5 compete solo nel caso in cui i genitori siano a carico ai fini fiscali.

Anzianità

- per ogni anno di anzianità di servizio punti 0,75

L'anzianità di servizio si determina con riferimento all'effettivo servizio prestato. Pertanto, per il personale riammesso in servizio in esecuzione di un provvedimento giudiziale, l'anzianità di servizio si determina con riferimento alla data di effettiva riammissione.

Le frazioni di anno superiori a 6 mesi vengono computate come anni completi.

Per il personale con contratto a tempo parziale sarà considerato il servizio contrattualmente pattuito, indipendentemente dalla tipologia del part time.

Presenza in servizio

punti 15

comprendendo anche le assenze a titolo di:

- infortuni
- congedo per maternità ed eventuali periodi di interdizione anticipata nell'anno 2011 pari al numero dei giorni lavorabili con una franchigia non superiore a 15 giorni.

Le condizioni di cui al paragrafo 5 sono quelle alla data del **31 dicembre 2011**.

Il personale per il quale sussistano le condizioni elencate, sarà collocato in graduatoria secondo l'ordine decrescente.

In caso di parità di punteggio totale, verrà data la precedenza al personale con il punteggio più alto in ordine alle condizioni familiari; in caso di ulteriore parità, avrà la precedenza il personale in possesso della maggiore anzianità anagrafica.

6 – OSSERVAZIONI E/O ECCEZIONI ALLE GRADUATORIE

A valle della pubblicazione delle graduatorie, prevista per il giorno 28 febbraio 2012 in tutte le strutture, le risorse potranno, entro e non oltre 3 giorni dalla data di pubblicazione, presentare a mezzo fax **02/72570019 – RUR LOMBARDIA** osservazioni e/o eccezioni alle graduatorie.

Successivamente verranno rese disponibili le graduatorie aggiornate che recepiranno le eventuali osservazioni e/o eccezioni accoglibili.

7 – RINUNCIA

Il personale inserito in graduatoria che non sia più interessato al trasferimento dovrà comunicare formalmente la sua rinuncia alla struttura di Risorse Umane Regionale al n. di fax **02/72570019 RUR Lombardia**, entro 2 giorni dalla data del ricevimento del provvedimento di trasferimento.

Alla ricezione della predetta comunicazione si provvederà alla eliminazione dall'elenco dell'anno di riferimento.

8 – TRASFERIMENTI

I trasferimenti delle risorse saranno effettuati in funzione delle disponibilità e delle possibilità di rilascio da parte della struttura di appartenenza.

L'effettivo trasferimento resta condizionato alla verifica preventiva di:

1. sussistenza dei requisiti sopraindicati;
2. permanenza delle specifiche idoneità alle relative mansioni da svolgere presso la sede di trasferimento;
3. definitivo inserimento, alla data del trasferimento, della risorsa interessata in Azienda
si considerano definitivamente inseriti in Azienda:
 - a. *gli assunti con contratto a tempo indeterminato;*
 - b. *coloro che operano in Azienda in virtù di una sentenza passata in giudicato;*
 - c. *coloro che hanno sottoscritto verbale individuale di conciliazione in sede sindacale, ai sensi degli Accordi sindacali del 13 gennaio 2006 o del 10 luglio 2008 o del 27 luglio 2010.*

Milano,